

IL REFERENTE DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

LINEE GUIDA

IL REFERENTE OCC

Il Referente è la persona fisica che, agendo con un adeguato grado di indipendenza e professionalità, indirizza e coordina l'attività dell'Organismo.

Il Referente viene eletto dal Consiglio Direttivo dell'Ordine e, preferibilmente, dura in carica quattro anni, salvo revoca o dimissioni; l'incarico di referente è rinnovabile.

A prescindere dalla data di nomina, cessa dalla carica alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine che lo ha nominato e rimane in carica fino alla nomina di un nuovo referente.

Compenso

Il Referente per l'opera svolta in favore dell'Organismo, ha diritto a percepire un compenso, di volta in volta deliberato dal Consiglio dell'Ordine anche sulla base del raggiungimento di obiettivi appositamente individuati.

Per tutta la durata del mandato, il Referente non potrà mai assumere l'incarico di Gestore della crisi.

È preferibile che il compenso, o parte di esso, spettante al Referente, venga attribuito attraverso una percentuale sulle indennità che ogni procedura riconosce all'OCC. Così facendo l'attività del Referente, nella gestione ordinaria, sarà un costo variabile che avrà modo di esistere solo se vi saranno procedure avviate.

Il Referente può essere autorizzato dal Consiglio dell'Ordine ad impegni di spesa relativi al mantenimento dell'Organismo per importi stabiliti dal regolamento.

Al Referente è fatto obbligo di formazione nella materia del sovraindebitamento attraverso attività periodiche e costanti di approfondimento, perfezionamento e aggiornamento. Tali attività formative dovranno essere portate periodicamente a conoscenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Assenza o impedimento

In caso di sua assenza o di impedimento temporanei, per qualsiasi causa o ragione, i compiti amministrativi sono svolti in via d'urgenza e del tutto eccezionale dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Qualora l'assenza o l'impedimento del Referente perdano i caratteri di temporaneità, il Presidente dell'Ordine provvede, senza indugio, ad informare il Consiglio al fine di disporre la sua sostituzione.

Revoca

Il Referente può essere revocato su apposita deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ordine per gravi inadempienze derivanti dalla mancata osservanza dei compiti cui è chiamato a svolgere per conto dell'Organismo.

Compiti organizzativi e gestionali interni

Il Referente cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo ed in particolare:

- esamina le domande e decide sull'ammissione all'Elenco dei gestori della crisi;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo;
- vigila sul rispetto dell'obbligo di formazione biennale dei Gestori¹;
- vigila sulla corretta esecuzione del Regolamento di autodisciplina adottato dall'Organismo e sulla adozione di idonee misure per la sicurezza dei dati personali;

¹ In proposito occorre distinguere due fattispecie:

1) nel caso del professionista divenuto gestore della crisi tramite la normativa transitoria di cui all' art. 19 D.M. 202/2004, ovvero con il requisito delle quattro procedure, il corso di aggiornamento di 40 ore dovrà essere effettuato nel biennio che decorre dal 29/01/2018 al 28/01/2020;

2) nel caso del professionista divenuto gestore della crisi a seguito della frequenza di un corso di formazione di n. 200 o n.40 ore, il corso di aggiornamento di 40 ore dovrà essere effettuato nel biennio che decorre dalla data di iscrizione nel registro (data P.D.G. del singolo Gestore).

- comunica tempestivamente al Responsabile della tenuta del Registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del Registro degli affari contenenti le predette proposte presentate dai debitori;
- relaziona periodicamente al Consiglio dell'Ordine sulle attività istituzionali;
- relaziona al medesimo Consiglio entro i termini previsti per la redazione dei Bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione degli iscritti, sugli andamenti economico-finanziari della gestione e su eventuali obiettivi fissati con apposita deliberazione Consiliare; a tal fine, di intesa con il Tesoriere dell'Ordine, adotta, anche ai fini degli adempimenti tributari, sistemi per la rilevazione della contabilità separata, idonei a rilevare i costi ed i ricavi della gestione ed i relativi risultati;
- adotta, altresì, l'opportuna modulistica ed i sistemi informatici per la gestione amministrativa delle procedure di sovraindebitamento e per la rilevazione dei dati di monitoraggio statistico da trasmettere annualmente al Responsabile ai sensi dell'art.13 del D.M. 202/14;
- pubblica l'elenco degli incarichi affidati ai Gestori della crisi con cadenza trimestrale/semestrale (secondo regolamento).

Compiti nelle procedure da sovraindebitamento

Il Referente, supportato dalla segreteria dell'Organismo, non oltre tre giorni dalla data di presentazione della proposta da parte dei debitori, dà corso all'istruttoria delle domande procedendo come segue:

- verifica i requisiti formali delle proposte presentate dai debitori corredate da idonea documentazione (fase pre-istruttoria);
- redige la dichiarazione di mancato conflitto d'interesse da parte dell'Organismo, resa ai sensi dell'art.10 comma 2 del D.M. 24/02/2014

N.202, che sarà successivamente portata a conoscenza del Tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o del piano del consumatore ovvero della liquidazione del patrimonio;

- nomina il Gestore della crisi, distribuendo equamente gli incarichi tra i gli iscritti nell'Elenco, tenendo conto, in ogni caso, della natura e dell'importanza dell'affare, dei livelli di preparazione professionale acquisiti e dei risultati conseguiti dai Gestori nell'espletamento degli incarichi; a tal fine può dotarsi di appositi criteri di assegnazione degli incarichi, dandone pubblicità al Tribunale competente, ai Gestori della crisi iscritti nell'Elenco dell'Organismo ed al Consiglio dell'Ordine;
- provvede alla loro eventuale sostituzione a seguito di dimissioni, revoca, sospensione o decadenza;
- conferisce per iscritto l'incarico professionale al Gestore nominato, previa accettazione e dichiarazione d'indipendenza da parte dello stesso;
- consegna al Gestore, con apposito verbale, il fascicolo contenente i documenti prodotti dal debitore, avvertendolo che a conclusione o cessazione della procedura, dovrà tempestivamente restituire la documentazione utilizzata, avendo cura di separare quella acquisita per mezzo delle banche dati, che andrà distrutta a cura dell'OCC a norma del comma 11, dell'art. 15, della Legge 3/2012;
- comunica al debitore l'avvenuta nomina del Gestore della crisi e la determinazione dei compensi² ai sensi dell'art. 10, comma 3), del D.M.

² È utile precisare che, normalmente, l'ammontare dei compensi da sottoporre all'accettazione del debitore, viene preventivamente valutato dal Referente attraverso l'utilizzo dei parametri previsti dall'art. 16 del D.M. che, costituendo validi indicatori della misura del compenso, verrebbero applicati solo nel caso di mancato accordo con il debitore.

Pertanto, tenuto conto che è specifico interesse dell'OCC procedere sempre ad un accordo sui compensi con il proponente che firmerà il relativo contratto a futura tutela delle ragioni del credito dell'Organismo, i corrispettivi determinati ai sensi dell'art.16 del DM 202/2014, verranno, di volta in volta, confermati o variati dal Referente (in diminuzione o in aumento anche nei casi in cui si accertassero, nel corso della procedura, maggiori attività e/o passività), in considerazione delle disponibilità del debitore stesso ma, soprattutto, della complessità della procedura in relazione alle questioni che andranno affrontate, del numero

202/2014, fornendo allo stesso tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico, la misura del compenso e specificando, altresì, che l'Organismo è assicurato per i rischi di responsabilità civile professionale così come il Gestore nominato;

- porta a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso;
- richiede al Tribunale competente l'autorizzazione all'accesso alle banche dati ex art. 15 comma 10, Legge n. 3/2012;
- su proposta del gestore della crisi, valuta quale possibile causa di decadenza della procedura:
 - a) la mancata accettazione del preventivo da parte del sovraindebitato entro 60 gg dalla data della comunicazione della nomina del gestore;
 - b) la mancata presentazione del ricorso (piano del consumatore, accordo, liquidazione), ove la causa sia da imputare al sovraindebitato per inerzia

dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi, nonché della tipologia e natura delle voci dell'attivo e del passivo.

Infine, particolare attenzione verrà data all'entità dei compensi spettanti per le procedure di liquidazione di cui all'art.14 ter, laddove lo stesso Gestore della crisi potrebbe essere nominato dal Giudice anche liquidatore e, quindi, fruire di ulteriori compensi per l'attività liquidatoria.

Il Referente, inoltre, al fine di evitare difformità nell'applicazione dei compensi fra le varie procedure gestite dallo stesso Organismo, darà ampia informazione sui seguenti criteri:

- **per attivo** si intende l'attivo (beni mobili/immobili e liquidità) da utilizzarsi per il soddisfacimento dei creditori, individuato dal gestore della crisi nella proposta di piano del consumatore o di accordo del debitore o nell'inventario di cui all'art. 14 ter, comma 3, Legge 3/12;
- **per passivo** si intende l'ammontare complessivo dei debiti individuati dal gestore della crisi nella proposta di piano del consumatore o di accordo del debitore o nella liquidazione dei beni di cui all'art. 14 ter Legge 3/12.

In ogni caso, l'Organismo potrà avvalersi del Documento FNC 09/2018 avente ad oggetto la liquidazione dei compensi nelle procedure da sovraindebitamento e nella liquidazione del patrimonio.

nella presentazione del ricorso medesimo, entro il termine di sei mesi dalla accettazione dell'incarico da parte del gestore³.

- relaziona periodicamente con i Gestori della crisi, anche attraverso l'organizzazione di riunioni e seminari finalizzati a chiarire criticità ed aspetti controversi delle procedure assegnate, nonché ad esporre sistemi e metodologie nella redazione delle attestazioni;
- relaziona periodicamente con il Tribunale competente ed in particolare con i Giudici designati, al fine di chiarire, approfondire e/o commentare, anche attraverso la produzione di dottrina e giurisprudenza, alcuni aspetti sui ricorsi già presentati e su quelli in corso di presentazione; ciò nello spirito di più ampia collaborazione istituzionale, che distingue l'OCC Commercialisti da altri Organismi o dal singolo professionista chiamato a svolgere le funzioni di OCC;
- trasmette la proposta del debitore non oltre tre giorni dal deposito in Tribunale, all'Agenzia della Riscossione, all'Agenzia delle Entrate ed agli Enti Locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente;
- esegue la pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal Giudice nell'ambito dei procedimenti di sovraindebitamento, salvo che il Giudice non assegni specificatamente al Gestore della crisi tali adempimenti;
- fornisce assistenza ai Gestori nominati, anche supportando gli stessi nella risoluzione di eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo;
- assiste il gestore:
 - a) nei compiti di vigilanza sugli esatti adempimenti dei debitori e nella comunicazione ai creditori di ogni eventuale irregolarità;
 - b) nella modifica della proposta del debitore, quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore stesso.

Documento a cura del Comitato direttivo della Fondazione ADR commercialisti

³ Ove previsto nel Regolamento interno dell'OCC.